

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.71

del 02.03.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Germinario Gianfranco C/ Comune di Molfetta e nei confronti di Petruzzella Saverio e Petruzzella Nicolò. Ricorso per l'annullamento del provvedimento di esclusione di cui al verbale di asta pubblica del 22.5.2003 (Individuazione Imprese per realizzazione edifici residenziali nei comparti 1-2-3 del PEEP ex art.51, legge 865/71).

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Pubblicata dal 12.3.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 24.07.2003 con prot. n.72, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura degli Avv.ti Teresa Sacchetti e Silvia Lioce – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. Germinario Gianfranco, in qualità di titolare della omonima impresa, proprietaria di suoli sia nell'ambito delle aree ex art. 51 legge 865/71, che di suoli inclusi nell'ambito del P.d.Z.;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta e nei confronti dell'ATI Petruzzella Saverio e Petruzzella Nicolò, è inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dell'impresa ricorrente contenuto nel verbale di asta pubblica del 22.05.2003, indetta da questa P.A. al fine della individuazione delle imprese per la realizzazione degli edifici residenziali nei comparti 1-2-3 del Piano straordinario di Edilizia Economica e Popolare ex art. 51 della legge n. 865/1971;
- Questo Ente, con avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.173 del 17.04.2003, ha indetto una procedura concorsuale onde selezionare le imprese per la costruzione di edifici in regime di edilizia convenzionata nei comparti 1-2-3 del P.E.E.P, le cui condizioni per l'aggiudicazione della gara erano che: le imprese partecipanti fossero proprietarie di aree ricadenti nei suoli di cui sopra per una volumetria pari o maggiore di quella dell'U.E., che la proprietà del suolo dovesse sussistere con atto pubblico trascritto entro la data di adozione del PRG per le suddette aree ex art.51 (comparti 1-2-3), e che le imprese proprietarie dovessero dichiarare, pena la nullità, al momento dell'indizione del bando di gara, di voler esercitare il diritto di prelazione al prezzo riveniente dalla media dell'asta pubblica espletata per le altre U.E.
- Il Presidente della gara non ha ritenuto accoglibili le richieste di prelazione dell'attrice in quanto le istanze pervenivano da imprese non proprietarie di suoli ricadenti nei comparti un supra del PEEP (ex art. 51 L. 865/1971) e comunque le aree di proprietà, comprese nei comparti 1-2-3- non consentivano, al netto della volumetria del 40% privata, un volume tale da realizzare una delle palazzine in gara;
- Le doglianze del ricorrente vertono sui seguenti motivi di diritto: *“Violazione delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico. Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento del privato. Violazione delle norme di buona e corretta amministrazione sotto il profilo della violazione dei principi di obiettività e trasparenza dell'azione della p.a.. Travisamento dei fatti e difetto di presupposto.”*;

- Ritenuto che l'azione posta in essere dal Sig. Germinario Gianfranco, nella qualità ut supra, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Pasquale Manera da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Pasquale Manera, con studio in Molfetta, alla Via Dante n. 142, per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. Germinario Gianfranco, nella qualità di titolare della omonima impresa, c/ il Comune di Molfetta e nei confronti dell'ATI Petruzzella Saverio e Petruzzella Nicolò, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.